

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni
03	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
	AGEVOLAZIONI
05	AGEVOLAZIONI
	LAVORO
06	PREVIDENZA
07	PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali
08	Leggi In evidenza

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Determinazione della base imponibile - Disposizioni comuni - Compensi a collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo - Esclusione da IRAP - Novità del DLgs. 36/2021

Ai sensi dell'[art. 36](#) co. 6 del DLgs. 36/2021, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP di cui agli [artt. 10](#) e [11](#) del DLgs. 446/97.

Decorrenza

La disposizione si applica dall'1.7.2023 ([art. 51](#) co. 1 del DLgs. 36/2021) e, quindi, ha effetto già sui modelli IRAP 2024. In ogni caso, in applicazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta (richiamato, tra le altre, dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.6.2004 n. [22](#), § 2), la stessa dovrebbe retroagire sino all'inizio del medesimo, con il risultato che il limite di 85.000,00 euro andrebbe riferito ai compensi relativi all'intero 2023, secondo le modalità che saranno di seguito precisate.

Disciplina previgente e ratio della modifica

Pur in assenza di indicazioni nella relazione illustrativa al DLgs. [120/2023](#), che ha introdotto la disposizione, la stessa sembra tesa a neutralizzare, ai fini IRAP, il passaggio dal regime dei redditi diversi a quello dei redditi di lavoro dei compensi per prestazioni sportive dilettantistiche erogati ai sensi dell'abrogato [art. 67](#) co. 1 lett. m) del TUIR, in precedenza esclusi da IRAP.

Si ricorda, infatti, che nel sistema previgente, per effetto delle modifiche a suo tempo recate dall'[art. 90](#) co. 3 della L. 289/2002 (Finanziaria 2003), erano compresi tra i redditi diversi ex [art. 67](#) co. 1 lett. m) del TUIR anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati da società e associazioni sportive dilettantistiche a propri collaboratori coordinati e continuativi che svolgono funzioni di natura amministrativo-gestionale.

Tenuto conto della contestuale eliminazione, all'interno dell'[art. 11](#) co. 1 lett. b) n. 2 e dell'[art. 17](#) co. 2 del DLgs. 446/97, del riferimento alle suddette somme, ne derivava che, dal 2003 al 2022 (per i soggetti "solari"), al fine della determinazione della base imponibile IRAP, queste (circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2003 n. [21](#), § 6):

- non dovevano più essere aggiunte all'importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente, da parte delle società e associazioni sportive che determinano il reddito d'impresa avvalendosi di sistemi forfetari;
- erano deducibili per le società e associazioni sportive che determinano il reddito d'impresa analiticamente.

Destinatari dell'attuale disposizione

Per come è formulato, l'[art. 36](#) co. 6 del DLgs. 36/2021 sembra diretto:

- sia alle associazioni sportive che calcolano la base imponibile con il metodo retributivo: in tale ipotesi, i compensi spettanti ai co.co.co. non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'[art. 10](#) del DLgs. 446/97;
- sia alle società sportive dilettantistiche che calcolano il valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società commerciali (ai sensi degli [artt. 5](#) e [5-bis](#) del DLgs. 446/97) o con il criterio forfetario di cui all'[art. 17](#) co. 2 del DLgs. 446/97: in questo caso, i compensi attribuiti costituiscono un onere deducibile dalla base imponibile ex [art. 11](#) del DLgs. 446/97.

Verifica del rispetto del limite

Al fine di verificare il rispetto della soglia di 85.000,00 euro, sotto il profilo dell'imputazione temporale, si ritiene di dover fare riferimento:

- al principio di cassa per i soggetti che applicano il metodo retributivo (l'[art. 10](#) co. 1 del DLgs. 446/97 richiama, infatti, i "compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa");
- al criterio di competenza per i soggetti che calcolano l'IRAP ai sensi degli [artt. 5 e 5-bis](#) del DLgs. 446/97 (in questo caso, infatti, l'onere è deducibile in base al criterio di imputazione temporale proprio del soggetto

che se ne avvale: cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28.10.2009 n. [265](#)).

Sempre nell'ottica della verifica del limite di 85.000,00 euro, in assenza di ulteriori specificazioni, non appare chiaro che cosa debba intendersi per "singoli compensi". La norma potrebbe infatti riferirsi, in alternativa:

- al compenso spettante per la singola prestazione, anche se corrisposto in più *tranche*;
- al singolo pagamento, ove il compenso per la stessa prestazione venga liquidato in più soluzioni;
- al compenso annuo relativo al singolo collaboratore, che, fino al limite di 85.000,00 euro, non concorrerebbe alla determinazione della base imponibile IRAP.

Così, se il compenso spettante a un collaboratore a fronte delle prestazioni eseguite nell'anno, per ipotesi pari a 100.000,00 euro, viene corrisposto in due soluzioni di pari importo, solo aderendo alla seconda impostazione lo stesso sarebbe escluso da IRAP.

Ricorrendo la prima ipotesi, invece, andrebbe precisato se, in presenza di compensi eccedenti, concorra alla formazione della base imponibile IRAP l'intero compenso (nell'esempio, 100.000,00 euro) oppure solo l'eccedenza (nell'esempio, 15.000,00 euro).

Ricorrendo infine la terza ipotesi, che sembrerebbe quella più aderente allo spirito normativo, risulterebbe assoggettata a IRAP soltanto l'eccedenza pari a 15.000,00 euro rispetto al compenso annuo del collaboratore.

art. 10 DLgs. 15.12.1997 n. 446

art. 11 DLgs. 15.12.1997 n. 446

art. 36 co. 6 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2024 - "Compensi a co.co.co. sotto gli 85.000 euro nel dilettantismo esclusi da IRAP" - Fornero - Moine

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Società sportive" - Girinelli A., Rivetti P.

Guide Eutekne - Irap - "Associazioni sportive" - Fornero L.

TRIBUTI LOCALI

[Imposta municipale propria \(IMU\) - Proroga dei termini delle delibere per il 2023 - Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2023 entro il 29.2.2024 - Novità della L. 213/2023 \(legge di bilancio 2024\)](#)

Entro il 29.2.2024 va versato l'eventuale conguaglio "straordinario" IMU per il 2023, dovuto per le proroghe dei termini di inserimento e pubblicazione delle delibere per tale anno, a norma dell'[art. 1](#) co. 72 e 73 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Proroga dei termini per le delibere IMU 2023

Per il solo anno 2023, sono considerate tempestive, e dunque efficaci, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU che al contempo risultano:

- inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (anche se oltre il termine ordinario del 14.10.2023);
- pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (anche se oltre il termine ordinario del 28.10.2023).

Per verificare se risultano pubblicate delibere entro i termini prorogati, è possibile consultare gli elenchi presenti sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Se le delibere rispettano i predetti termini prorogati, le aliquote ed i regolamenti da queste approvati devono essere applicati per determinare l'IMU dovuta per il 2023.

Se, invece, neppure i termini prorogati sono rispettati, per liquidare l'IMU dovuta per il 2023 devono applicarsi le aliquote ed i regolamenti vigenti nel 2022 ([art. 1](#) co. 767 della L. 160/2019).

Versamento della maggiore IMU dovuta per le delibere "prorogate"

Applicando le delibere "prorogate", può pertanto risultare dovuto, a titolo di IMU per il 2023, un importo maggiore o minore rispetto a quello già versato entro il 18.12.2023, ossia entro il termine ordinario per il saldo IMU 2023 (data alla quale non erano ancora in vigore dette proroghe).

Se, in ragione delle delibere IMU "prorogate", è dovuta una maggiore imposta per il 2023, la differenza va corrisposta entro il 29.2.2024, senza sanzioni ed interessi ([art. 1](#) co. 73 della L. 213/2023).

Rimangono ferme le modalità di versamento ordinariamente previste per il tributo locale, ossia tramite modello F24, bollettino postale o (ove predisposta) piattaforma PagoPA.

Se il termine per versare il "conguaglio" straordinario IMU per il 2023 (29.2.2024) non viene rispettato, è possibile procedere al versamento tardivo di tale importo mediante ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'[art. 13](#) del DLgs. 472/97 (applicando gli interessi al tasso legale e le sanzioni per tardivo versamento ex [art. 13](#) del DLgs. 471/97 ridotte in forza del ravvedimento).

Rimborso dell'IMU per effetto delle delibere "prorogate"

Se, tenendo conto dei regolamenti e delle aliquote recati dalle delibere "prorogate", l'IMU definitivamente dovuta per il 2023 è inferiore a quanto già pagato dal contribuente entro il 18.12.2023, il rimborso del tributo locale versato in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie.

A tal proposito, l'[art. 1](#) co. 164 della L. 296/2006 stabilisce che il "*rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione*".

Enti non commerciali

Il conguaglio "straordinario" IMU 2023 entro il 29.2.2024 non riguarda gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ex [art. 1](#) co. 759 lett. g) della L. 160/2019.

Per tali soggetti passivi l'[art. 1](#) co. 763 della L. 160/2019 individua, infatti, specifici termini di versamento, per i quali:

- entro il 16.6.2023 e il 18.12.2023 detti enti dovevano versare rispettivamente la prima e la seconda rata dell'IMU per il 2023 (ciascuna di importo pari al 50% dell'IMU complessivamente corrisposta per l'anno 2022);
- entro lunedì 17.6.2024 gli enti dovranno versare la terza e ultima rata dell'IMU per il 2023, liquidata sulla base delle aliquote deliberate per il 2023.

Termini per l'IMU 2024

Va ribadito che la proroga dei termini per le delibere IMU ex [art. 1](#) co. 72 della L. 213/2023 riguarda il solo anno 2023.

Per l'anno 2024, rimangono fermi i termini ordinari dell'[art. 1](#) co. 767 della L. 160/2019 (fatte salve future proroghe), per cui le delibere dovranno essere:

- inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 14.10.2024;
- pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28.10.2024.

Si segnala, peraltro, che a decorrere dall'anno 2024, se i termini di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU scadono di sabato e domenica, tali termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo ([art. 1](#) co. 74 della L. 213/2023).

Anche i termini di versamento dell'IMU per il 2024 rimangono quelli ordinari (salvo futuri differimenti). Pertanto, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 762 della L. 160/2019:

- entro lunedì 17.6.2024 andrà versata la prima rata dell'IMU per il 2024 (pari all'IMU dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi del 2023);
- mentre entro il 16.12.2024 andrà versata la seconda rata (a saldo) dell'IMU per il 2024 (determinata in base alle aliquote per il 2024).

Per gli enti non commerciali ex [art. 1](#) co. 759 lett. g) della L. 160/2019 i termini del successivo [co. 763](#) prevedono invece che:

- la prima e la seconda rata dell'IMU per il 2024 (pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2023) siano versate rispettivamente entro il 17.6.2024 ed il 16.12.2024;
- la terza ed ultima rata dell'IMU per il 2024, a conguaglio (sulla base delle aliquote per il 2024), sia versata entro il 16.6.2025.

art. 1 co. 72 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 co. 73 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 co. 757 L. 27.12.2019 n. 160

art. 1 co. 762 L. 27.12.2019 n. 160

art. 1 co. 767 L. 27.12.2019 n. 160

Il Quotidiano del Commercialista del 12.2.2024 - "Conguaglio straordinario IMU entro il 29 febbraio per le delibere "prorogate"" - Magro - Zeni

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU - Delibere e regolamenti IMU" - Magro L. Zeni

A. Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2024 - "Proroga delle delibere per aliquote e regolamenti IMU per il 2023" - Magro

Agevolazioni

[Agevolazioni - Bonus psicologo - Novità della L. 197/2022 \(legge di bilancio 2023\) - Domande per l'anno 2023 - Presentazione \(circ. INPS 15.2.2024 n. 34\)](#)

Con la circ. 15.2.2024 n. [34](#), l'INPS ha dettato le istruzioni per l'individuazione dei destinatari, delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del *bonus* psicologo ex [art. 1-
quater](#) co. 3 del DL 228/2021, reso strutturale dall'anno 2023 dall'[art. 1](#) co. 538 della L. 197/2022 e attuato con il DM [24.11.2023](#).

Destinatari

I beneficiari del *bonus* psicologo sono le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000,00 euro.

Importo del bonus

Il beneficio è riconosciuto per un importo massimo di 50,00 euro per ogni seduta ed erogato fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito (per ogni beneficiario) in:

- 1.500,00 euro, se l'ISEE è inferiore a 15.000,00 euro;
- 1.000,00 euro, se l'ISEE è compreso tra 15.000,00 e 30.000,00 euro;

- 500,00 euro, se l'ISEE è superiore a 30.000,00 e non superiore a 50.000,00 euro.

Domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" attraverso una delle seguenti modalità:

- portale web;
- Contact Center Integrato.

La domanda potrà essere presentata:

- dal richiedente per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;
- dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Saranno considerate inammissibili le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione o presentate fuori dai termini indicati.

La domanda è considerata improcedibile nel caso in cui il richiedente non regolarizzi l'ISEE con omissioni o difformità entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda.

Termini

Per l'annualità 2023, le domande possono essere presentate dal 18.3.2024 e fino al 31.5.2024. Per le annualità successive occorre attendere apposito messaggio INPS.

Fruizione

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'INPS redigerà le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto:

- del valore ISEE più basso;
- dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, in caso di parità di ISEE.

Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio dall'INPS e l'esito della richiesta verrà notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella sezione "MyINPS" o, a scelta del richiedente, nella domanda.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del *bonus* e delle sessioni di

psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco verrà annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate.

Risorse stanziare

L'[art. 1](#) co. 538 della L. 197/2022 ha individuato le risorse finanziarie per l'erogazione del beneficio in:

- 5 milioni di euro per l'anno 2023 (incrementate a 10 milioni complessivi per effetto dell'[art. 22-bis](#) del DL 145/2023);
- 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

art. 1 co. 538 L. 29.12.2022 n. 197

art. 1 quater co. 3 DL 30.12.2021 n.

228 DM 24.11.2023 Ministero della

Salute Circolare INPS 15.2.2024 n. 34

Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2024 - "Dal 18 marzo possibile richiedere il bonus psicologo 2023" -

Silvestro

PREVIDENZA

Gestione separata INPGI - Minimali e massimali retributivi e contributivi - Contributi minimi - Anno 2024 (circ. INPGI 7.2.2024 nn. 1 e 2)

L'INPGI ha definito per l'anno 2024:

- i valori minimi e massimali retributivi e contributivi per i giornalisti che svolgono la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (circ. INPGI 7.2.2024 n. [1](#));
- la contribuzione minima dovuta dai giornalisti liberi professionisti (circ. INPGI 7.2.2024 n. [2](#));
- la rivalutazione delle pensioni e l'aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali (circ. INPGI 7.2.2024 n. [3](#)).

Per i co.co.co. e liberi professionisti i valori minimi retributivi e contributivi sono applicati in via provvisoria, salvo conguaglio all'esito del provvedimento di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Giornalisti co.co.co.

Le aliquote contributive per i giornalisti che svolgono l'attività come co.co.co. sono fissate nelle seguenti misure:

- 28% (26% IVS e 2% per le prestazioni temporanee), ripartita tra committente (18,67%) e giornalista (9,33%), per coloro che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie;
- 17%, ripartita tra committente (11,33%) e giornalista (5,67%), per chi è titolare contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionato.

Il committente deve inoltre pagare il premio assicurativo nella misura fissa, non frazionabile, di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto all'INPGI e soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Vengono inoltre rideterminati:

- il massimale imponibile, 119.650,00 euro;
- il minimale di reddito per l'accredito dei contributi nella Gestione separata dell'Istituto, 18.415,00 euro.

Giornalisti professionisti

Per i giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore) le aliquote contributive per il 2024 sono fissate nelle seguenti misure:

- 12% del reddito netto imponibile (elevato al 14% per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000,00 euro), per il contributo soggettivo;
- 4% del reddito lordo per il contributo integrativo (per il quale il giornalista, libero professionista, ha diritto di rivalsa nei confronti del committente).

La contribuzione minima per il 2024 - che deve essere versata entro il 31.7.2024 - è stata determinata nelle seguenti misure:

- 416,64 euro, per il contributo minimo ordinario (298,66 euro il contributo soggettivo, 99,55 euro il contributo integrativo e 18,43 euro il contributo di maternità);
- 217,54 euro, per il contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale (149,33 euro il contributo soggettivo, 49,78 euro il contributo integrativo e 18,43 euro il contributo di maternità);
- 267,31 euro, per il contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto (149,33 euro il contributo soggettivo, 99,55 euro il contributo integrativo e 18,43 euro il contributo di maternità).

Il versamento del solo contributo soggettivo minimo, in assenza di ulteriore contribuzione a saldo da versare nell'anno successivo, comporta l'attribuzione di un'anzianità assicurativa pari a una sola mensilità.

Il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'[art. 2](#) co. 18 della L. 335/95 che, per l'anno 2024, è rideterminato in 119.650,00 euro.

I professionisti sono tenuti anche alla trasmissione della comunicazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell'anno precedente entro il 30.9.2024.

Rivalutazione delle pensioni e prestazioni previdenziali ed assistenziali

L'INPGI ha rivalutato anche le pensioni e aggiornato i valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l'anno 2024.

In particolare, con il rateo di pensione di gennaio 2024 l'Istituto ha provveduto ad applicare a tutti i trattamenti pensionistici in essere alla data del 31.12.2023 una rivalutazione pari a 5,4%.

In merito alle prestazioni assistenziali, l'importo massimo per l'anno 2024 è pari a:

- 1.550,42 euro per la DIS-COLL;

- 29.572,50 euro per l'indennità di maternità (mentre l'importo minimo è pari a 5.914,50 euro).

Circolare INPGI 7.2.2024 n. 1

Circolare INPGI 7.2.2024 n. 2

Circolare INPGI 7.2.2024 n. 3

Il Quotidiano del Commercialista del 12.2.2024 - "Per i giornalisti co.co.co. aliquota contributiva del 28% anche per il 2024" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Giornalisti - INPGI" - Silvestro D.

PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Assegno unico e universale - Importi anno 2024 (messaggio INPS 8.2.2024 n. 572)

L'INPS, con il messaggio 8.2.2024 n. [572](#), ha comunicato che gli importi dell'assegno unico e universale erogabili per l'anno 2024 e le relative soglie ISEE aumentano per effetto della rivalutazione annuale sulla base della variazione, pari al 5,4%, dell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT.

Nuovi importi

Rispetto al 2023, per l'anno 2024 l'importo massimo aumenta da 189,20 a 199,40 euro per ISEE fino a 17.090,61 euro, mentre l'importo minimo aumenta da 54,00 a 57,00 euro per ISEE a partire da 45.574,96 euro.

Entro fine febbraio occorre presentare la nuova DSU per il 2024 per ottenere, a partire dal mese di marzo, gli importi più elevati dell'assegno unico e universale sulla base dell'attestazione ISEE 2024; in mancanza, l'importo sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Nel caso in cui, invece, la nuova DSU sia presentata entro il 30.6.2024, gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati, mentre chi presenterà la DSU dopo tale data otterrà l'adeguamento degli importi di assegno unico solo dal momento di presentazione della stessa.

Domanda relativa al 2024

Per l'annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda, a meno che la domanda già trasmessa all'Istituto non si trovi nello stato di decadenza, revocata, rinunciata o respinta.

Per l'erogazione d'ufficio, l'Istituto di previdenza farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall'ISEE e il beneficiario potenziale dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall'INPS solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario

segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

La domanda per l'annualità decorrente dall'1.3.2024 deve invece essere presentata dai soggetti che non abbiano mai beneficiato dell'assegno unico o che abbiano presentato domanda sino al 29.2.2024, ma per i quali l'istanza sia respinta, decaduta, revocata o vi abbiano rinunciato.

Decorrenza

Per le domande presentate dall'1.1.2024 al 30.6.2024, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo 2024, mentre per quelle presentate dall'1.7.2024 la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

Messaggio INPS 8.2.2024 n. 572

Il Quotidiano del Commercialista del 10.2.2024 - "Aumentano gli importi di assegno unico e universale per il 2024" - Tombari

Guide Eutekne - Previdenza - "Assegno unico e universale" - Tombari E.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 29.11.2023 N. 414541

FISCALE

IMPOSTE INDIRECTE - REGISTRO - Modello per la registrazione degli atti privati (modello "RAP") - Ulteriore aggiornamento

In attuazione dell'art. 38 co. 5 del DL 30.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, con il provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 465502 è stato approvato il nuovo modello "RAP - Registrazione di atto privato", con le relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, da utilizzare per la registrazione telematica di determinati contratti.

Con il presente provvedimento viene ulteriormente aggiornato il suddetto modello "RAP", unitamente alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Le modifiche apportate concernono, ad esempio, i mediatori e gli enti del Terzo settore, nonché alcuni aspetti formali (come ad esempio, la sostituzione, nel modello, del termine "negozio" con il termine "atto" o "contratto").

Ambito applicativo del modello "RAP"

Con il presente provvedimento non viene modificato l'ambito oggettivo di applicazione del modello "RAP", che resta utilizzabile per la registrazione dei soli:

- contratti di comodato, come stabilito originariamente dal suddetto provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 465502;
- contratti preliminari di compravendita, in base all'estensione disposta con il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56766.

Con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, il modello "RAP" sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l'approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

Ambito soggettivo

Il modello "RAP" per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati può essere presentato:

- da una delle parti del contratto;
- dal rappresentante legale di una delle parti;
- dal mediatore;
- dagli intermediari abilitati.

Campo “mediatori”

Per quanto concerne i mediatori, nel quadro A, dopo la sezione dedicata al “Richiedente”, viene aggiunto il campo dedicato al “Mediatore”, da barrare quando “il soggetto che richiede la registrazione è il mediatore”, ovvero il soggetto “che professionalmente mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.

Enti del terzo settore

Per quanto concerne gli enti del Terzo settore (ETS), viene previsto un apposito codice (codice 2), se si usufruisce delle agevolazioni previste dall’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017, il quale dispone che per tutti gli enti, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro sia applicata in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui al precedente art. 5.

L’agevolazione si applica a condizione che tali attività vengano svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Modalità di pagamento

Il sistema di registrazione telematica calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) dovute in base al modello “RAP” e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.